## SENATO DELLA REPUBBLICA – COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DDL EDITORIA

## Memoria per l'audizione di martedì 03 maggio ore 11.00

1. Lo scenario dell'editoria italiana. La grave crisi che ha colpito anche il nostro Paese, ha inciso profondamente nel settore dell'editoria, tagliando bruscamente la vendita di copie in edicola dei quotidiani (ma anche dei settimanali), di fatto dimezzandone la diffusione. Molti cittadini non hanno più comprato i giornali in edicola, pressati da una crisi che ha tagliato molti consumi e, primi fra essi, proprio la stampa.

Questo fenomeno non solo ha danneggiato fortemente gli editori, che hanno ripetutamente chiuso i bilanci in rosso, ma anche la conoscenza media e l'informazione della popolazione che ha diminuito fortemente la lettura e, con essa, la possibile comprensione dei fenomeni politici ed economici che si manifestano nel nostro Paese.

È vero che nelle televisioni e nelle radio vi sono tanti spazi dedicati all'informazione, ma essi sono poco visti e sentiti perché non sempre i partecipanti adoperano chiarezza di linguaggio ed espongono concetti semplici, di facile accesso.

In questo quadro, ancora maggiore difficoltà hanno gli editori minori, rispetto ai grandi gruppi editoriali quali Rcs (Corriere della Sera ed altri quattordici quotidiani), Espresso (Repubblica con i propri diciassette quotidiani, nonché con la fusione con la *Stampa* e *il Secolo XIX*), Sole24Ore (con altri quattro quotidiani), Gruppo Caltagirone (con sette quotidiani) ed altri.

I quotidiani che non fanno parte di questi raggruppamenti sono, di fatto, tagliati fuori dalla pubblicità nazionale ed hanno notevole difficoltà a reperire quella locale. Ecco perché, negli anni (fin dal 1990), si è reso necessario un supporto a tali editori minori, istituendo un contributo che non costituisce un aiuto, bensì un sostegno, cioè una parte essenziale ad equilibrare il conto economico tra costi e ricavi.

Come tante cose italiane, della citata legge e successive modificazioni si è fatto scempio e vi sono stati innumerevoli abusi, tanto che ne hanno stravolto le finalità. Ha messo delle regole rigorose la legge 103/12 del Governo Monti, entrata in vigore il primo gennaio 2012. Con essa si è stabilito di assegnare un contributo ad alcune spese (e non a tutte) della Società editrice, oltre ad un contributo per copia **venduta e consegnata**, cartacea o digitale.

Tale legge, pur avendo fissato regole rigorose ha inserito la clausola che "In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale". Cosicché gli editori si sono visti tagliare il contributo, cui avevano diritto, dal trenta al cinquanta percento. Ancor più grave il fatto che la **comunicazione sia avvenuta nel dicembre dell'anno**, con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente.

2. DDL Editoria. Il DdL Editoria approvato in prima lettura dalla Camera ed ora passato al Senato, prende atto della crisi profonda dell'editoria e della scarsa propensione alla lettura e all'acquisto di giornali cartacei anche se attesta il crescente interesse per le edizioni online dei quotidiani che, tuttavia, sul piano economico, rappresentano ricavi marginali. Viene rilevato che il settore della carta stampata continua a richiedere investimenti pesanti e costi di funzionamento molto elevati. Tali costi erano ammorbiditi da alcune agevolazioni, quali quelle postali, abolite nel 2010, e quelle telefoniche, che di fatto non si utilizzano più. Quindi la piccola editoria deve reggere il confronto dei

grandi gruppi editoriali, prima indicati, ed ha per conseguenza difficoltà di sopravvivenza, pur dando lavoro a molte migliaia di dipendenti e collaboratori.

La relazione al Ddl riconosce che l'editoria minore, per quanto meno strutturata industrialmente, è più presente nelle realtà territoriali locali, con Testate che costituiscono spesso la voce alternativa, rispetto a quella dei giornali nazionali e che sono quindi concreta espressione di quel pluralismo dell'informazione che trova esplicita tutela nella Costituzione.

Ma tale **sostegno** deve essere **certo** e **quantitativamente determinato**, mediante un contributo **per tutte** ( e non solo alcune) le spese di esercizio, nonché per le copie vendute, cartacee e digitali, con il solo limite del 50% in rapporto a tutti i ricavi conseguiti a qualunque titolo dall'impresa editoriale. Non è più possibile la sua variabilità che sconquassa i bilanci degli editori minori, sia sotto il profilo economico che finanziario, e li mette fuori gioco.

- **3. Digs.** Nel Ddl in esame è prevista l'emanazione dei Decreti legislativi che allungano i tempi della riforma, per cui sarebbe necessario che in questa legge delega alcune questioni fossero già determinate, per assicurare agli editori minori certezza del supporto essenziale ai loro conti economici, mediante la certezza dell'ammontare liquidato ogni anno.
  - Bene **la durata quinquennale del fondo** (2016-2020) in modo da dare un minimo di continuità all'azione degli editori minori, ma va stabilito che le spese ammesse a contributo siano interamente coperte dalle risorse inserite nel capitolo di bilancio dello Stato. Il fondo unico deve stabilire la parte del contributo annuale destinata agli editori, per evitare sorprese.
- 4. Limite triennale Fondazioni. Al comma 2 dell'articolo 2, punto 3 va specificato che le imprese editrici, oltre che costituite come cooperative giornalistiche ed enti no profit, possano essere controllate dagli stessi enti no profit come fondazioni riconosciute e registrate, e simili, senza il limite temporale di tre anni. Le fondazioni ed enti morali controllanti delle imprese editrici offrono maggiore garanzia sia della linea editoriale che dei comportamenti economici. Pertanto il termine di tre anni relativo all'esclusione di tali enti andrebbe eliminato.
- 5. Copia digitale replica. In merito all'introduzione del passaggio all'edizione in formato digitale della Testata, va precisato che debba trattarsi di copia replica di quella cartacea e non di un altro giornale, perché sarebbe insostenibile, da parte degli editori minori, creare un altro giornale online, per il quale occorrerebbe un'altra redazione, con relativi costi. È anche condivisibile il limite massimo di contributo che non debba superare il cinquanta percento del totale dei ricavi.
- 6. Semplificazione procedimento amministrativo. Un altro punto qualificante del Ddl riguarda la semplificazione del procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi, sostanzialmente in tre date. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'istanza, entro il 30 settembre la presentazione della documentazione, entro sei mesi (31 marzo dell'anno successivo) l'erogazione. Il DdL prevede un'anticipazione del 30% del contributo calcolato su quello dell'anno precedente, entro il 31 maggio. Invece il DdL dovrebbe prevedere l'erogazione del 50% entro il 31 marzo e il saldo entro il 31 dicembre, per evitare gli squilibri di bilancio indicati al punto 2.
- 7. Incentivazione fiscale degli investimenti incrementali su quotidiani e periodici. L'analisi di mercato esposta al punto 1 della presente memoria fa comprendere come la misura di sostegno indiretto genericamente indirizzata a tutti gli editori favorirebbe sicuramente quelli maggiori che hanno più forza di stare sul mercato. E' vero che la norma ( art.2, comma 2, lettera n) prevede un

particolare beneficio agli inserzionisti micro, piccola o media dimensione, ma questa indicazione avrebbe di fatto scarsa efficacia. Invece, dovrebbe escludere i raggruppamenti editoriali, che dominano il mercato (controllati o collegati a gruppi imprenditoriali che hanno altre finalità), per evitare che gli editori minori non ricevano i contributi previsti dalla legge.

## Conclusione.

In conclusione, ci si augura che il Ddl ed i conseguenti Dlgs vengano approvati in tempi rapidi e che contengano elementi di certezza su cui gli editori minori possano contare, senza sorprese.

Roma, martedì 3 maggio 2016

Carlo Alberto Tregua

(Fondatore e Direttore del *Quotidiano di Sicilia*) Ediservice Srl